

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3086

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SEPPIA, CARPINO, SUSI, TROTTA, ALBERINI,  
FERRARI MARTE***Presentata il 20 gennaio 1982*

Estensione ai componenti delle Unità sanitarie locali delle norme in materia di conservazione del posto di lavoro durante l'espletamento delle funzioni pubbliche elettive

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 51 della Costituzione recita: « Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro ». Sempre detto articolo, al primo comma, prevede « condizioni di eguaglianza » perché i cittadini possano accedere alle cariche elettive.

È in applicazione di tali principi costituzionali che vennero a suo tempo introdotte norme dirette ad assicurare dette funzioni sia ai dipendenti degli enti pubblici sia a quelli di aziende private, riconoscendo poi agli stessi la corresponsione di indennità compensative.

Senonché le varie disposizioni di legge emanate nel corso dei tempi non si sono estese automaticamente ai vari enti elettivi sorti di volta in volta, tanto che, ad esempio, è stato necessario prevederne l'estensione specifica ai presidenti, assessori e consiglieri delle comunità montane (articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93). La stessa estensione pare ora doversi disporre a favore dei presidenti, dei membri dei comitati di gestione e dei membri delle assemblee generali delle Unità sanitarie locali di cui all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per i quali, diversamente, risulterebbe impossibile l'espletamento delle funzioni.

Si propone pertanto l'approvazione del seguente articolo unico.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Le norme stabilite dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dagli articoli 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive disposizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia, nonché le norme delle leggi 26 aprile 1974, n. 169, e 18 dicembre 1979, n. 632, e successive modifiche, si applicano anche ai presidenti, ai membri dei comitati di gestione e delle assemblee generali delle Unità sanitarie locali di cui all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché ai membri di eventuali organi partecipativi della Unità sanitaria locale ove siano costituiti.